

La partecipazione dell'imputato al processo

Camera penale Irpina - Incontro del 9 luglio 2025

Notifiche in base allo “status” dell’imputato

- **DETENUTO** – art. 156 c.p.p.
- **NON DETENUTO/LIBERO** – art. 157
- **IRREPERIBILE** – art. 159 c.p.p.
- **LATITANTE/EVASO** – art.
- **INTERDETTO** – art. 166
- **RESIDENTE ALL’ESTERO** – art. 169 c.p.p.

IMPUTATO DETENUTO – ART. 156 C.P.P.

Art. 156 c.p.p.

1. Le notificazioni all'imputato detenuto, **anche successive alla prima**, sono **sempre eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona.**
2. In caso di rifiuto della ricezione, se ne fa menzione nella relazione di notificazione e la copia rifiutata è consegnata al direttore dell'istituto o a chi ne fa le veci. Nello stesso modo si provvede quando non è possibile consegnare la copia direttamente all'imputato, perché legittimamente assente. In tal caso, della avvenuta notificazione il direttore dell'istituto informa immediatamente l'interessato con il mezzo più celere.
3. **Le notificazioni all'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari, anche successive alla prima, [c.p.p. 284, 286, 386, comma 5] sono eseguite a norma dell'articolo 157, con esclusione delle modalità di cui all'articolo 148, comma 1.** (*riguarda la notifica con modalità telematica*)
4. **Le disposizioni che precedono si applicano anche quando dagli atti risulta che l'imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o è internato in un istituto penitenziario.**
5. In nessun caso le notificazioni all'imputato detenuto o internato possono essere eseguite con le forme dell'articolo 159 (notifiche per gli irreperibili).

IMPUTATO DETENUTO – ART. 156 C.P.P.

L'ARTICOLO 156 C.P.P. OPERA UNA DISTINZIONE TRA:

- DETENUTO PRESSO ISTITUTI PENITENZIARI**
- DETENUTO IN LUOGO DIVERSO DA ISTITUTI PENITENZIARI**

IMPUTATO DETENUTO PRESSO ISTITUTI PENITENZIARI

- ISTITUTI PENITENZIARI, DA INTENDERSI ANCHE QUELLI DI ESECUZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA DETENTIVE (ART. 215 C.P. COLONIA AGRICOLA - CASA DI LAVORO – ETC.)
- NOTIFICA NEL LUOGO DI DETENZIONE, ANCHE PRESCINDENDO DALLA CAUSA DI DETENZIONE;
- IN CASO DI TRASFERIMENTO, OBBLIGO DI COMUNICAZIONE;

IMPUTATO DETENUTO PRESSO UN ISTITUTO PENITENZIARIO AL MOMENTO DELLA SCARCERAZIONE

- ART. 161 C.P.P. COMMA 3
OBBLIGO DI DICHIARARE O
ELEGGERE DOMICILIO AL
DIRETTORE DELL'ISTITUTO
AI SENSI DELL'ART. 161
COMMA 1
- ART. 161 C.P.P. COMMA 4
SE DICHIARAZIONE O
ELEZIONE MANCANO O
SONO INSUFFICIENTI,
INIDONEE LE NOTIFICHE
SONO ESEGUITE PRESSO IL
DIFENSORE

IMPUTATO DETENUTO IN LUOGO DIVERSO DA ISTITUTI PENITENZIARI



- Arresti domiciliari (284 c.p.p.), Custodia Cautelare in luogo di cura (286 cp.p.), Obbligo di permanenza domiciliare (art. 53 D.Lgs nr. 274/200), Detenzione domiciliare (47 ter L. 354/1975), Detenzione domiciliare speciale (47 – quinquies L. 354/1975)
- Le notifiche sono eseguite ai sensi dell'art. 157 c.p.p., ad esclusione delle modalità di cui all'art. 148 comma 1 (modalità telematiche)

IMPUTATO DETENUTO ALL'ESTERO



Art. 169 – Notificazione all'imputato all'estero

comma 5 - Le disposizioni precedenti
si applicano anche
nel caso in cui dagli atti risulti che la
persona
è detenuta all'estero

***Cass. pen., Sez. VI, Sentenza, 05/11/2024, n.
3063***

È legittima la notificazione del decreto di
citazione a giudizio dell'imputato detenuto
all'estero effettuata mediante consegna al
difensore domiciliatario anziché personalmente,
in quanto, in tal caso, **si applica la specifica
disciplina prevista dall'art. 169 cod. proc. pen.,
che ha natura derogatoria rispetto a quella di
cui all'art. 156 cod. proc. pen.**

IMPUTATO NON DETENUTO

- **PRIMA NOTIFICA ART. 157 C.P.P.***
- **NOTIFICHE SUCCESSIVE ALLA PRIMA ART. 157-BIS C.P.P.**
- **NOTIFICHE DEGLI ATTI INTRODUTTIVI DEL GIUDIZIO ART. 157-TER C.P.P.**

**SALVO ART. 161 COMMA 01*

IMPUTATO NON DETENUTO



PRIMA NOTIFICA ART. 157 C.P.P.

Notifica personale:

Se l'imputato non ha già ricevuto gli avvertimenti ex art. 161, comma 01, la **prima notifica** si fa **di persona**, con consegna **in forma cartacea**.

Se non è possibile notificare direttamente:

Si tenta nella **casa di abitazione** (a conviventi, domestici, portiere, ecc.) Oppure nel luogo di **lavoro** (datore, portiere)

Luoghi alternativi:

Se non si conoscono casa o lavoro, si notifica dove l'imputato **dimora temporaneamente** o ha un **recapito**.

Formalità per la notifica al portiere:

firma l'originale dell'atto

Il destinatario è informato con **raccomandata A/R** e gli effetti decorrono dal ricevimento della raccomandata

Limiti alla consegna:

- La copia **non può essere data a minori di 14 anni** o a persone **incapaci di intendere e volere**.
- Se l'atto viene dato alla **persona offesa** e l'imputato non ne ha avuto conoscenza, il giudice **dispone la rinnovazione** della notifica.
- La notifica avviene **plico chiuso** e con relazione redatta secondo l'art. 148, comma 8.
- Se non si trova nessuno idoneo a ricevere la notifica, si **ripetono le ricerche** nei luoghi indicati.

IMPUTATO NON DETENUTO

PRIMA NOTIFICA ART. 157 C.P.P.



Se non si riesce comunque a notificare:

- L'atto è **depositato nella Casa Comunale**
- Si affigge **avviso alla porta**
- Si invia **raccomandata con A/R**
- Gli effetti **decorrono dalla ricezione della raccomandata**

IMPUTATO NON DETENUTO



ART. 157 C.P.P.

Comma 8-ter*

Con la notifica del **primo atto**, anche quando effettuata con le modalità di cui all'articolo 148, comma 1, **l'autorità giudiziaria avverte l'imputato, che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 01, che le successive notificazioni**, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, **saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio**. Avverte, inoltre, **il destinatario dell'atto dell'onere di indicare al difensore ogni recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni loro successivo mutamento.**

Comma 8-quater

L'omessa o ritardata comunicazione da parte del difensore dell'atto notificato all'assistito, **ove imputabile al fatto di quest'ultimo**, non costituisce inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale

*** TALE COMMA INTRODUCE ESPRESSAMENTE L'ART. 161 COMMA 01 C.P.P. E, INDIRETTAMENTE, L'ART. 157-BIS C.P.P.**

IMPUTATO NON DETENUTO

NOTIFICA SUCCESSIVA ALLA PRIMA

ART. 157-BIS C.P.P.

Le notificazioni successive alla prima si eseguono al difensore

- di fiducia

- d'ufficio solo se:
 - La prima notifica è avvenuta personalmente all'imputato (art. 157 c.p.p.)
 - La prima notifica conteneva gli avvisi di cui all'art. 161 comma 01 c.p.p

Nel caso non ricorrano entrambe le condizioni la notifica successiva alla prima va fatta con le modalità di cui all'art. 157 c.p.p.

IMPUTATO NON DETENUTO

GLI AVVISI DI CUI ALL'ART. 161 COMMA 01 C.P.P.



ART. 161 COMMA 01 C.P.P.

La polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini, **se è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate**, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria procedente, ne dà comunicazione alla persona sottoposta alle indagini e **la avverte che le successive notificazioni**, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, **saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio**. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini è altresì avvertita che ha l'onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni successivo mutamento

IMPUTATO NON DETENUTO

GLI AVVISI DI CUI ALL'ART. 161 COMMA 01 C.P.P.



...le norme di legge che si assumono violate

- Norme di legge che si assumono violate;
- Data e luogo del fatto;
- Autorità Giudiziaria procedente.

IMPUTATO NON DETENUTO

NOTIFICA DEI ATTI INTRODUTTIVI DEL GIUDIZIO ART. 157-TER C.P.P.

La notificazione all'imputato non detenuto **dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare**, della **citazione a giudizio** ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del **decreto penale di condanna** è **effettuata al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161, comma 1**. In mancanza di un domicilio dichiarato o eletto, fuori dai casi di cui all'articolo 161, comma 4, la **notificazione è eseguita nei luoghi e con le modalità di cui all'articolo 157, con esclusione delle modalità di cui all'articolo 148, comma 1 3**.

2. Quando è necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo 344-bis oppure è in corso di applicazione una misura cautelare ovvero in ogni altro caso in cui è ritenuto indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze, l'autorità giudiziaria può disporre che la notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, sia eseguita dalla polizia giudiziaria.

3. In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter (**abrogato**) e 1-quater.

IMPUTATO NON DETENUTO

NOTIFICA DELI ATTI INTRODUTTIVI DEL GIUDIZIO

ART. 157-TER C.P.P.



QUALI SONO:

- Avviso di fissazione **udienza preliminare**
- **Citazione a giudizio ex:**
 - art. 450, co. 2 (giudizio direttissimo)
 - art. 456 (giudizio immediato)
 - art. 552 (citazione diretta)
 - art. 601 (citazione in appello)
- **Decreto penale di condanna**

IMPUTATO NON DETENUTO

NOTIFICA DEI ATTI INTRODUTTIVI DEL GIUDIZIO

ART. 157-TER C.P.P.

REGOLA GENERALE:

Le notifiche sono effettuate nel domicilio dichiarato ex art. 161 comma 1 c.p.p.

ECCEZIONI:

- **Mancanza di elezione di domicilio:** si procede ai sensi dell'art. 157 c.p.p. (escluse le notifiche telematiche – 148 comma 1)
- **Elezione di domicilio insufficiente o inidonea:** si notifica al **difensore**.

IMPUTATO NON DETENUTO

ELEZIONE DI DOMICILIO - ART. 161 C.P.P.



Primo atto con imputato/indagato

Invito a:

- dichiarare luogo (art. 157, co. 1)
- oppure PEC / recapito elettronico
- oppure eleggere domicilio per notifiche

Avvertimento obbligatorio:

- comunicare ogni variazione
- altrimenti notifiche al difensore

Verbale con:

- dichiarazione / elezione / rifiuto
- avvertimenti ricevuti

IMPUTATO NON DETENUTO

ELEZIONE DI DOMICILIO - ART. 161 C.P.P.


Primo atto con imputato/indagato

Imputato detenuto che al momento della scarcerazione

- ▶ Deve dichiarare/eleggere domicilio
- ▶ Verbale a cura del direttore
- ▶ Comunicazione immediata all'autorità giudiziaria

Nessun domicilio o domicilio inidoneo

Notifiche al difensore

Ma: se c'è ****caso fortuito o forza maggiore**** →  si applicano ****art. 157 e 159 c.p.p.**** (rinvio o rinnovazione)

Domicilio eletto presso difensore

- ▶ Difensore deve essere

****immediatamente informato****

MODALITA', OBBLIGHI ED EFFETTI DELL'ELEZIONE DI DOMICILIO - ARTT. 162 E SS. C.P.P.



Modalità di comunicazione del domicilio

L'imputato comunica il domicilio
dichiarato, eletto **o il suo mutamento**:
con le modalità di cui all'art. 111-bis c.p.p.

(PEC o altro mezzo elettronico)

oppure tramite:

- **verbale** raccolto da autorità
- **Telegramma**
- **raccomandata con firma autenticata**
da: notaio - persona autorizzata –
difensore
- L'imputato può fare la dichiarazione
direttamente in cancelleria del
tribunale **del luogo in cui si trova**

MODALITA', OBBLIGHI ED EFFETTI DELL'ELEZIONE DI DOMICILIO - ARTT. 162 E SS. C.P.P.



Domicilio presso difensore d'ufficio

Se l'imputato elegge domicilio presso il **difensore d'ufficio**, ciò **non ha effetto senza l'assenso** del difensore

Se **il difensore non accetta**, deve attestare di aver **comunicato il rifiuto** all'imputato oppure indicare le **cause che gli hanno impedito di farlo**

MODALITA', OBBLIGHI ED EFFETTI DELL'ELEZIONE DI DOMICILIO - ARTT. 162 E SS. C.P.P.



Obblighi di trasmissione all'A.G.

Il verbale è trasmesso immediatamente
all'autorità giudiziaria che procede
Idem se la dichiarazione arriva a un'altra autorità
giudiziaria che ha già **trasmesso gli atti**
Fino a che **l'autorità procedente non riceve la**
nuova comunicazione, restano valide le
notifiche al domicilio precedente

MODALITA', OBBLIGHI ED EFFETTI DELL'ELEZIONE DI DOMICILIO - ARTT. 162 E SS. C.P.P.



Formalità delle notifiche

In caso di elezione di domicilio si osservano gli artt.148 e 157 c.p.p.

Efficacia della dichiarazione e elezione di domicilio

Il domicilio dichiarato o eletto è valido anche per le notifiche degli atti introduttivi ex art. 157-ter

IMPUTATO IRREPERIBILE

ART. 159 C.P.P.



Nel caso in cui la notifica ai sensi dell'art. 157 c.p.p. non vada a buon fine l'A.G. dispone nuove ricerche presso:

- luogo di nascita;
- Ultima residenza anagrafica;
- Ultima dimora;
- Luogo dove abitualmente esercita l'attività lavorativa;
- l'amministr. Carceraria Centrale

IN CASO DI ESITO NEGATIVO L'A.G.

- **Emette decreto di irreperibilità**
- **Designa un difensore d'ufficio**
- **Le notifiche sono eseguite mediante consegna al difensore**

IMPUTATO IRREPERIBILE

ART. 160 C.P.P.



EFFICACIA DEL DECRETO DI IRREPERIBILITA'

Fase del procedimento	Autorità che emette il decreto	Quando cessa l'efficacia
Indagini preliminari	Giudice o Pubblico Ministero	Con la notificazione dell' avviso di conclusione delle indagini oppure con la chiusura delle indagini, se l'avviso manca
Notifica atti udienza preliminare o giudizio	Giudice o Pubblico Ministero	Con la sentenza di primo grado
Secondo grado o rinvio	Giudice di appello o giudice del rinvio	Con la sentenza di secondo grado

Ogni decreto di irreperibilità deve essere **preceduto da nuove ricerche** nei luoghi indicati nell'art. 159 c.p.p.

IMPUTATO LATITANTE O EVASO

ART. 165 C.P.P.



Le notificazioni all'imputato latitante [c.p.p. 296] o evaso [c.p. 385] sono eseguite mediante consegna di copia al difensore

Latitante – definizione – art. 295 c.p.p. - E' latitante chi volontariamente si sottrae alla custodia cautelare [c.p.p. 285], agli arresti domiciliari [c.p.p. 284], al divieto di espatrio [c.p.p. 281], all'obbligo di dimora [c.p.p. 283, comma 2] o a un ordine con cui si dispone la carcerazione [c.p.p. 656, comma 1]. La latitanza è dichiarata con decreto motivato.

Evaso – definizione art. 385 c.p. - Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade

IMPUTATO LATITANTE O EVASO

ART. 165 C.P.P.



Le notifiche di cui al 157-ter (ovvero degli atti introduttivi del giudizio)

1. Vengono effettuate nel domicilio dichiarato o eletto;
2. Se non è possibile effettuare la notifica nel domicilio dichiarato o eletto le notifiche sono eseguite mediante consegna di copia al difensore;
3. **Se manca la dichiarazione o l'elezione di domicilio**
 - se l'imputato è evaso o si è sottratto all'esecuzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari si procede ai sensi dell'art. 157 commi da 1 a 3 e, solo dopo, mediante consegna di copia al difensore;
 - se l'imputato si è sottratto all'esecuzione della misura cautelare dell'obbligo di dimora o del divieto di espatrio si procede ai sensi dell'art. 157 commi da 1 a 6 e, solo dopo, mediante consegna di copia al difensore;

IMPUTATO INTERDETTO

ART. 166 C.P.P.



Se l'imputato è **interdetto**, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il tutore;

IMPUTATO INTERDETTO

ART. 166 C.P.P.



Per tutti gli altri soggetti non «dichiarati» interdetti ma che si trovino in uno stato mentale tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento si applica il secondo periodo dell'art. 166 c.p.p. ovvero:

Se l'imputato si trova nelle condizioni previste dall'articolo 71 comma 1*, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il curatore speciale

*Per le notifiche degli atti processuali dirette a **imputato dichiarato inabilitato** si osservano le forme di cui all'art. 166 cod. proc. pen., che prevedono una notificazione integrativa al curatore speciale, solo nel caso in cui l'imputato si trovi nelle condizioni di infermità mentale previste dall'art. 71, comma 1, cod. proc. pen., tali da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento.

Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 29/09/2022, n. 4778

*Le notifiche ai **soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno** vanno effettuate all'amministratore nominato a condizione che il loro stato mentale sia tale da comprometterne effettivamente la loro piena e consapevole partecipazione al processo.

Cass. pen., Sez. I, 12/04/2024, n. 28929

IMPUTATO RESIDENTE ALL'ESTERO

ART. 169 C.P.P.



Quando l'autorità giudiziaria non può procedere alla notificazione con modalità telematiche e **risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero** della persona nei cui confronti si deve procedere **ovvero del luogo in cui all'estero la stessa esercita abitualmente l'attività lavorativa**, il giudice o il pubblico ministero le **invia raccomandata con avviso di ricevimento**, contenente l'indicazione della autorità che procede, del titolo del reato e della data e del luogo in cui è stato commesso, **nonché l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato ovvero a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato**. Se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata o della comunicazione telematica non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore 3.

2. Nello stesso modo si provvede se la persona risulta essersi trasferita all'estero successivamente al decreto di irreperibilità emesso a norma dell'art. 159

3. L'invito previsto dal comma 1 è redatto nella lingua dell'imputato straniero quando dagli atti non risulta che egli conosca la lingua italiana.

4. Quando dagli atti risulta che la persona nei cui confronti si deve procedere risiede o dimora all'estero, ma non si hanno notizie sufficienti per provvedere a norma del comma 1, il giudice o il pubblico ministero, prima di pronunciare decreto di irreperibilità, dispone le ricerche anche fuori del territorio dello Stato nei limiti consentiti dalle convenzioni internazionali.

5. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui dagli atti risulti che la persona è detenuta all'estero.

IMPUTATO RESIDENTE ALL'ESTERO

ART. 169 C.P.P.



La notifica dell'atto introduttivo del giudizio presso il difensore di ufficio, a seguito dell'omesso ritiro da parte dell'imputato residente all'estero della raccomandata inviata ai sensi dell'art. 169, comma 1, cod. proc. pen., del perfezionamento di tale notificazione per compiuta giacenza, e della mancanza di un domicilio dichiarato o eletto nel territorio dello Stato, non consente di dichiarare l'assenza dell'imputato ai sensi dell'art. 420-bis, cod. proc. pen., in difetto di elementi dai quali desumere che egli abbia avuto effettiva conoscenza del processo ovvero se ne sia volontariamente sottratto.

Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 10/01/2024, n. 16315

IMPUTATO RESIDENTE ALL'ESTERO

ART. 169 C.P.P.



«Il mancato ritiro della raccomandata, da parte dell'imputato, non può essere univocamente interpretato come comportamento diretto a schivarla»

E' necessario, affinché possa procedersi in assenza, che:

- a) la conoscenza del processo possa desumersi da indici vicari di carattere univoco, quali la presenza di un difensore fiduciario, o l'esistenza di un effettivo collegamento tra l'assistito e il difensore di ufficio;
- b) b) sia predicabile una mancata conoscenza di natura intenzionale, che presuppone che l'interessato sia stato messo, quanto meno, nella condizione di partecipare alla fase procedimentale antecedente alla richiesta di rinvio a giudizio, attraverso la valida notificazione degli atti corrispondenti.



www.studiolegalealvino.it